



Comune di Tezze sul Brenta

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **26/01/2023**

Deliberazione n° **2**

OGGETTO: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMII 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.**

L'Anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei**, del mese di **gennaio** alle ore **20:35**, nell' Aula Consiliare della residenza municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

All'appello risultano presenti:

| NOMINATIVO | INCARICO | PRESENZA |
|---------------------|------------|----------------------|
| Mauro Brotto | Presidenza | Presente |
| Luigi Pellanda | Membro | Presente |
| Valerio Lago | Membro | Presente |
| Elisa Marchiorello | Membro | Presente |
| Martina Savio | Membro | Presente |
| Massimo Tessarollo | Membro | Presente |
| Fabrizio Toso | Membro | Presente |
| Mara Fiorese | Membro | Presente |
| Nicola Olivetto | Membro | Presente |
| Giulia Toffanello | Membro | Presente |
| Giampietro Visentin | Membro | Presente |
| Silvia Zen | Membro | Presente |
| Romano Bordignon | Membro | Presente |
| Martina Bizzotto | Membro | Assente Giustificato |
| Giuseppe Andolfatto | Membro | Assente Giustificato |
| Marisca Scapin | Membro | Presente |
| Mauro Basso | Presidenza | Presente |

Numero totale PRESENTI: **15** – ASSENTI: **2**

Presiede il Sig. Basso Mauro nella sua qualità di PRESIDENTE, con l'intervento del SEGRETARIO dott. Sorace Francesco che cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE

l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO

che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo residuo inferiore a mille euro ammontano a circa complessivamente euro 153.200,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 35.300,00 (sanzioni ed interessi);

RITENUTO PERTANTO

di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE

il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

SENTITA l'introduzione da parte del Segretario Generale dott. Sorace Francesco;
(intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

UDIT gli interventi dei Consiglieri:

- Sindaco,

(intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

ACQUISITO

Il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1 del 23/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO

che nel presente provvedimento non sussistono:

- Cause di conflitto di interesse con il soggetto provato di cui al DPR 62/2013, del Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di Tezze sul Brenta di cui alla delibera di G.M. n. 55 del 21.04.2016;
- situazioni di conflitto di interesse rispetto al Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione della G.M. nr. 09 del 26.01.2022;

VISTO

l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Sorace Francesco, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2;
5. di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, data l'urgenza della pubblicazione dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue.



II PRESIDENTE

II SEGRETARIO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi ed è altresì stata comunicata ai capigruppo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

| |
|--|
| |
|--|

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II FUNZIONARIO INCARICATO

| |
|--|
| |
|--|

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tezze sul Brenta ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.